

La conversione in legge del “D.L. Flussi”: le novità

PREMESSA

Dopo il passaggio in Senato, è definitiva la conversione in legge del “Decreto Legge Flussi”, D.L. n. 145/2024, il quale è stato approvato in data 4 dicembre 2024, con l’inserimento di alcune modificazioni, a opera della L. n. 187/2024. Tenuto conto del precedente approfondimento sul tema del 29 ottobre 2024, a cura della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, a cui si rimanda, nel prosieguo si integrano e aggiornano i chiarimenti ivi contenuti, sulla base delle novelle apportate in sede di conversione. Queste ultime, in particolare, da un lato inseriscono nuove disposizioni e misure, in origine non previste, dall’altro lato meglio precisano alcuni concetti o perfezionano l’esposizione lessicale, al fine di dissipare eventuali dubbi interpretativi. Ad ogni modo, per una lettura olistica delle fonti normative sul tema, così come ultimate, e degli approfondimenti qui effettuati, è possibile accompagnare all’analisi il “Dossier con le schede di lettura” fornito dal Servizio Studi di Camera e Senato. Si precisa che, ai fini della presente trattazione, si terrà in considerazione squisitamente l’ambito giuslavoristico, benché la norma in oggetto sia foriera di una serie di disposizioni e innovazioni ricadenti anche al di fuori del predetto perimetro.

PRECISAZIONI SULLA FORNITURA DEGLI IDENTIFICATORI BIOMETRICI

All’art. 1, comma 1, del D.L. n. 145/2024, così come convertito in Legge, si riconduce espressamente alla normativa dell’Unione europea (e non meramente a quella europea) la procedura inerente alla fornitura degli identificatori biometrici, i quali sono da fornire da parte dei richiedenti in occasione della domanda del visto nazionale (la novella incide sulle modifiche all’art. 4, comma 4-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

L'IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE: CONDIZIONI DEL PERIMETRO

Con la modifica del comma 2-ter, dell'art. 22, D.Lgs. n. 286/1998, così come inserito dall'art. 1, D.L. n. 145/2024, è meglio precisata l'ipotesi di irricevibilità della domanda di cui all'art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 286/1998 (per l'assunzione dello straniero), laddove è disposto che la stessa si configura qualora il datore di lavoro avesse presentato una precedente richiesta di nulla osta al lavoro, nel triennio antecedente la nuova presentazione, e all'esito della relativa procedura non avesse sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, senza quindi ultimare il procedimento di cui al surrichiamato comma 2-ter. In aggiunta, si estendono le ipotesi di irricevibilità della domanda per reati pregressi, anche qualora il giudizio non sia definitivo, nella misura in cui si sommano alle condanne ex 603-bis C.P. anche quelle di cui agli artt. 600, 601 e 602 del medesimo riferimento normativo.

TERMINI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA: CHIARIMENTI SULLA SCADENZA

Con la modifica del nuovo comma 6 dell'art. 22, D.Lgs. n. 286/1998, è meglio chiarito che la trasmissione in via telematica, a cura del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l'Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, del TU Immigrazione, debba avvenire entro otto giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale. Tale specificazione, peraltro, è introdotta anche per le procedure relative agli ingressi per lavoro stagionale di cui all'art. 24, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 e per gli ingressi per lavoro nei c.d. "casi particolari", ex art. 27, comma 1-ter, del medesimo riferimento normativo.

CARTA BLU UE: MAGGIORE DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

In merito agli ingressi e soggiorni per lavoratori altamente qualificati (con rilascio della Carta blu UE), si prevede che le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura inseriscano nei propri siti internet istituzionali, al fine di una migliore divulgazione delle informazioni, una sezione dedicata alle modalità di rilascio della Carta blu UE; ciò, in particolare, avviene in virtù della modifica dell'art. 27-quater, comma 18-bis, D.Lgs. n. 286/1998.

ISTANZE A TITOLO SPERIMENTALE PER IL 2025: PRECISAZIONE SULLE QUOTE

Con le modifiche in sede di conversione, è precisato che il numero di istanze, a titolo sperimentale per l'anno 2025, per il rilascio al di fuori delle quote di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, ex art. 2, comma 2, D.L. n. 145/2024, sarà specificatamente entro il numero massimo di 10.000 istanze (e non

quindi, astrattamente, anche per “un” numero inferiore, ma comunque nel limite di 10.000). Sul punto, si è ritenuto di dare alla modifica la suddetta interpretazione, ma si fa presente come la stessa possa aver, invero, valore meramente lessicale.

COMPITI ALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI STRANIERI

In sede di conversione, viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 2, D.L. n. 145/2024, ai sensi del quale si prevede, in estensione, che le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati–prima sezione, possano svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all’assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con le prefetture-uffici territoriali del Governo.

RISERVA DEL 40% ALLE LAVORATRICI PER INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO

La L. n. 187/2024 aggiunge il comma 7-bis all’art. 2, D.L. n. 145/2024, mediante il quale si prevede esclusivamente per le lavoratrici una quota di ingressi riservata, pari al 40% delle quote complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e socio-sanitaria, nonché fino al 40% del numero massimo delle istanze previsto dal comma 2 dell’art. 2 (il “fuori quota” sperimentale). A tal proposito, la novella prevede inoltre che alle richieste delle lavoratrici che eccedono detta quota di riserva si applichino le disposizioni ordinarie in materia di ingressi e che in caso di raggiungimento solo parziale della quota indicata, all’assegnazione della restante parte possano concorrere tutti i lavoratori coinvolti dalle disposizioni ordinarie.

AMBITO SANITARIO: PROROGA DEROGHE

Con l’inserimento del comma 8-bis all’art. 2 del “D.L. Flussi”, si estende al 2027 la possibilità di esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle normative di competenza (a tal proposito, si richiamano le seguenti fonti di riferimento: art. 6-bis, comma 1, D.L. n. 105/2021 conv. con mod. da L. n. 126/2021; art. 15, commi 1 e 4, D.L. n. n. 34/2023 conv. con mod. L. n. 56/2023).

QUOTE DI INGRESSO STABILITE DAL GOVERNO ANCHE PER IL TRIENNIO 2026-2028

La conversione in legge del “D.L. Flussi”, con il nuovo art. 2-bis, modifica l’art. 1, commi 1 e 4, del D.L. n. 20/2023, conv. con mod. da L. n. 50/2023, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri.

Nel dettaglio, si estende al triennio 2026-2028 la deroga alle disposizioni dell’art. 3, D.Lgs. n. 286/1998, laddove si prevede che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche per quanto attiene l’eventualità di andare oltre i limiti inizialmente previsti, con ulteriori appositi decreti.

ULTERIORI PRECISAZIONI AL DI FUORI DELL’AMBITO LAVORISTICO: CENNI

Per dovere di completezza si segnala che, oltre a quanto sopra illustrato, molteplici sono le introduzioni ricadenti al di fuori dell’ambito squisitamente lavoristico. A tal proposito, sui vari siti istituzionali si evidenzia una stretta sui ricongiungimenti familiari (possibili, oggi, in presenza di stringenti e tutelanti requisiti, ossia un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale e la presenza dell’idoneità e conformità alloggiativa, la quale potrà essere rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti individuati dalla normativa), ma anche la nuova definizione, fornita *ex lege*, della lista dei Paesi di origine sicuri, oltreché le nuove attribuzioni assegnate alle Corti d’Appello in materia di provvedimenti di convalida o di proroga del trattenimento dei richiedenti asilo.

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell’Ordine

A cura di:

Luca Caratti (coordinamento)

Michele Donati

Marco Tuscano

Francesca Zucconi